

PERCORSI INTERPRETATIVI DELL'ART. 829 COMMA 3, C.P.C.

Corte di cassazione, Sez. Un., 12 febbraio 2019, n. 4135 (Pres. Mammone, Est. Lamorgese).

L'art. 829 c.p.c., come riformulato e modificato dall'art. 24 d. lgs. n. 40 del 2006, prevede che il lodo arbitrale possa essere impugnato, tra i vari casi di nullità specificamente previsti dalla norma, non solo per *errores in procedendo* e per violazione dell'ordine pubblico, ma anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia se ciò sia espressamente disposto dalle parti o dalla legge.

Prima della riforma del 2006, diversamente, l'impugnazione per nullità, al di fuori degli altri casi tassativamente stabiliti, era ammessa qualora gli arbitri, nel giudicare, non avessero osservato le regole di diritto, salvo che le parti li avessero autorizzati a decidere secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile. Era sempre poi fatta salva l'impugnazione per contrarietà all'ordine pubblico.

Considerata la novella, era poi prevista una disposizione di diritto transitorio, quella di cui all'art. 27, comma 4, d. lgs. n. 40 del 2006, la quale chiariva come l'art. 24 del d.lgs. si applicasse ai procedimenti arbitrali nei quali la domanda di arbitrato fosse proposta *successivamente* all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Sulla scorta di tale precetto, la giurisprudenza di merito, e segnatamente, per prima, quella della Corte d'appello di Bologna, aveva ritenuto diffusamente applicabile il *nuovo* art. 829 c.p.c. anche alle convenzioni di arbitrato stipulate anteriormente, tutte le volte che la domanda di arbitrato fosse stata proposta quando ormai esisteva la nuova disciplina, creando così, "una regola processuale data quale criterio di condotta".

Intervenuta in materia la Corte di cassazione, essa invece ripetutamente affermava come la nuova disciplina dell'art. 829 c.p.c. si applicasse ai procedimenti arbitrali nei quali la domanda di arbitrato fosse stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del d.lgs. del 2006, "*a nulla rilevando, secondo il chiarissimo disposto della norma transitoria, il riferimento temporale relativo alla clausola compromissoria* (V. Cass. 17 settembre 2013, n. 21205; Cass. 20 febbraio 2012, n. 2400; Cass. 25 settembre 2015, n. 19075).

Sul presupposto che la disciplina transitoria si era mostrata univoca nel preferire la legge vigente al tempo del lodo rispetto a quella diversa anteriore, e che non vi erano ragioni superiori atte a giustificare una diversa interpretazione della norma così chiaramente formulata, la Corte Suprema si

discostava dall'orientamento delle Corti di merito, pur non mancando pronunce a queste conformi.

Persistendo contrasti all'interno della stessa Corte, nel 2016 intervenivano, sul punto, le Sezioni Unite con tre sentenze, le nn. 9284, 9285 e 9341 (Cass. 9 maggio 2016, n. 9341, in *Giur. it.*, 2016, 1449, con nota di DI MAJO, *Un discutibile esempio di «precomprensione»*; in *Giur. arb.*, 2016, 379, con nota di CERRATO, *Quando Ponzio Pilato siede in piazza Cavour: il caso della retroattività “fittizia” del nuovo art. 829, 3° comma, c.p.c. (con una «divagazione» in tema di arbitrato societario)*; Cass. 9 maggio 2016, n. 9285, *Foro it.*, Rep. 2016 e in *Giur. arb.*, 2016, 378, con nota di CERRATO, *cit.*; 9 maggio 2016, n. 9284, *Foro it.*, Rep. 2016, voce *cit.*, n. 151, e *Giur. it.*, 2016, 1451, con nota di CONSOLO-BERTOLDI, *La piena sindacabilità del lodo per errori di diritto negli arbitrati basati su convenzioni ante 2006: si applica la nuova norma che tuttavia in tal caso ingloba l'antica*; in *Giur. arb.*, 2016, 378, con nota di CERRATO, *cit.*). In ordine all'indirizzo della Corte in dottrina v. TURATTO, *Problemi di diritto intertemporale relativi all'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2018, 286 ss.; DI GIROLAMO, *L'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto e problemi di costituzionalità*, in *Riv. dir. proc.*, 2018, 507 ss.), le quali sancivano che l'art. 829, comma 3, c.p.c. doveva applicarsi ai giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006 ma che la legge cui lo stesso art. 829, comma 3 c.p.c. rinvia, per stabilire se sia ammessa l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito, deve considerarsi quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato.

Si tratta, com'è evidente, di una vicenda ermeneutica che ha portato ora a considerare *diritto vivente* l'interpretazione dell'art. 829, comma 3 c.p.c. datone dalle corti di merito, ora dalle sezioni semplici della Corte di cassazione, ora dalle Sezioni Unite, con tutte le sostanziali divergenze e conseguenze che ne sono derivate in termini di affidamento incolpevole delle parti sui precedenti orientamenti ritenuti consolidati ed operanti, non immaginandosi un (imprevedibile) “*revirement*” giurisprudenziale.

Tuttavia, il dato caratterizzante il provvedimento *de quo* è che la Corte di cassazione ritiene che il “*revirement*” non cada su una regola del processo - la qual cosa è oramai divenuta ammissibile per nostra giurisprudenza consolidata che anzi confina l’“*overruling*” al mutamento della legge processuale ad opera del giudice della nomofilachia - bensì su di una *norma sostanziale*, con ciò conseguentemente interrogandosi se sia estensibile il concetto di “*prospective overruling*” alla legge sostanziale, qual è reputata la regola posta dal novellato art. 829, comma 3, c.p.c. sia, quale antecedente, sulla possibilità di considerare “precedenti” in sé le sentenze delle corti di

merito.

La Cassazione, nella sostanza e, in altre parole, anche nel provvedimento *de quo*, ribadisce di accogliere la nozione di “diritto vivente” quale norma posta dal *conditor legis* e interpretata dalla giurisprudenza, ma si pone il problema se concorra alla formazione dello stesso la giurisprudenza di merito, tanto più quanto meno siano presenti nell’ordinamento pronunce di legittimità (perché, ad esempio, date questioni non giungono in Cassazione o perché si è nei primi anni di vita di una disposizione nuova e di conseguenza, sul punto, non vi sia ancora la giurisprudenza della Corte di cassazione).

Riportando le precise espressioni utilizzate, la prima Sezione civile della Corte di cassazione si chiede, specificamente, se la parte che abbia rinunciato ad esercitare un potere processuale, credendo di non averlo, per aver dato ascolto all’interpretazione giurisprudenziale di una norma (che a sua volta, testualmente, sembrava negare la spettanza di quel potere), ma senza ancora aver potuto beneficiare dell’interpretazione *nomofilattica* della disposizione all’apparenza limitatrice, abbia la possibilità di formulare una istanza di rimessione in termini allorché l’interpretazione della norma quale fornita dalla giurisprudenza di merito sia superata da un precedente nomofilattico, all’insegna di una interpretazione *secundum constitutionem*, prima non intravista dai giudici di merito.

Le Sezioni Unite tentano, anzitutto, di “fare ordine”, dando il giusto nome agli istituti richiamati e tentando chiarimenti in ordine alla *natura* delle norme invocate.

La prima questione esaminata attiene infatti alla natura, sostanziale o processuale dell’art. 829, comma 3, c.p.c.

Circa la clausola compromissoria, la Corte, nel rammentare che talune norme ne evidenziano l’aspetto *negoziale* mentre tal altre la considerano fonte di *effetti processuali*, giunge a qualificarla come una “disposizione di natura (anche) processuale”. Ciò in linea con le indicazioni di quella dottrina che l’ha annoverata tra le norme sostanziali con effetti sul piano processuale, valorizzandone la natura ambivalente ossia sostanziale e processuale ad un tempo, in ragione della diretta incidenza sull’esercizio del diritto di azione e, in particolare, sull’*an* e sul *quomodo* delle censure deducibili con l’impugnazione del loro rituale (quindi sul piano della tutela che è propria della giurisdizione civile, coerentemente con l’affermata natura giurisdizionale dell’arbitrato rituale (V. Cass. sez. un. 25 ottobre 2013, n. 24153. Ad una natura composita della fattispecie di cui al comma terzo dell’art. 829 c.p.c. non pare di effettivo ostacolo la sentenza la Corte costituzionale n. 13 del 2018 che ne ha implicitamente confermato tale natura. La Corte ha infatti rilevato come “la natura sostanziale e non

meramente processuale della regola posta dal novellato comma 3 dell'art. 829 c.p.c. non esclude che sia pur sempre la convenzione di arbitrato a determinare i limiti di impugnabilità dei lodi". Ciò in linea con quanto statuito dalle pronunce della Suprema Corte a Sezioni Unite del 2016, nn. 9284, 9285 e 9341).

Le Sezioni Unite passano poi ad esaminare il cuore della decisione, concentrandosi conseguentemente sulla plausibile interpretazione offerta dalla corte di merito dell'istanza di rimessione in termini come riferita all'istituto del "*prospective overruling*", ritenuto in astratto – e solo in astratto – applicabile in considerazione della poc'anzi indicata natura *anche processuale* dell'art. 829, comma 3, c.p.c.

L'istituto, tuttavia, non è ritenuto invocabile per plurime ragioni. Dopo aver riaffermato la funzione nomofilattica del Supremo collegio, le Sezioni unite sottolineano l'efficacia non cogente, ma solo persuasiva, dell'interpretazione di norme giuridiche da parte della corte medesima quale attività consustanziale all'esercizio stesso della funzione giurisdizionale. Di conseguenza, un mutamento di orientamento reso in sede di nomofilachia non soggiace al principio di irretroattività, non è assimilabile allo *ius superveniens* ed è per questo suscettibile di essere disatteso dal giudice di merito.

Le Sezioni Unite tengono cioè a precisare come il nostro sistema non aderisca al principio dello *stare decisis* e che pertanto il precedente di una corte superiore, quale che essa sia, non ha valore vincolante.

La Corte, poi, sul presupposto che l'interpretazione della giurisprudenza non ha valore di fonte del diritto, avalla l'operatività nel nostro sistema del c.d. "*overruling*" di norme di carattere processuale ove esso si connoti del carattere della imprevedibilità: quando si sia "agito in modo inopinato e repentino sul consolidato orientamento pregresso" si giustificerebbe una scissione tra il fatto - vale a dire il comportamento della parte risultante *ex post* non conforme alla corretta regola del processo - e l'effetto di preclusione o decadenza che ne dovrebbe derivare, con la conseguenza che in considerazione dei valori in gioco, primo fra tutti quello del giusto processo, deve escludersi l'operatività della preclusione o decadenza derivante dall'"*overruling*" nei confronti della parte che abbia confidato incolpevolmente nella consolidata precedente interpretazione della regola stessa (la quale aveva creato l'apparenza di una regola conforme alla legge del tempo).

La Corte afferma così che, in siffatta evenienza, lo strumento processuale tramite il quale realizzare la tutela della parte va modulato in correlazione alla peculiarità delle situazioni processuali interessate dall'"*overruling*".

È poi la volta dell'analisi del concetto di "*prospective overruling*", istituto

che la Corte reputa applicabile ai mutamenti della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo e non anche su disposizioni di carattere sostanziale, richiamandosi a numerosi propri precedenti. Tale mutamento, avvertono le Sezioni Unite, deve essere stato imprevedibile o quantomeno inatteso e privo di segnali anticipatori del suo manifestarsi, tale cioè da indurre la parte ad un ragionevole affidamento su di esso.

L’*“overruling”* deve poi essere causa diretta ed esclusiva del diritto di azione o di difesa della parte ponendosi quale causa di sopravvenuta inammissibilità, improcedibilità, decadenze o preclusioni, in ragione della diversità delle forme e dei termini da osservare sulla base dell’orientamento sopravvenuto alla proposizione del ricorso, che abbia reso impossibile una decisione sul merito della pretesa azionata in giudizio.

Lo strumento atto ad ovviare all’errore scusabile della parte che si sia conformata alla consolidata interpretazione delle norme regolatrici del processo travolta dal successivo *“revirement”* giurisprudenziale dello stesso giudice di legittimità si conferma essere la *rimessione in termini*, non ostando, a parere della Corte, il difetto della istanza di parte, “atteso che la causa non imputabile è conosciuta dalla Corte di cassazione che, con la sua stessa giurisprudenza, ha dato indicazioni sull’agire processuale *ex post* rivelatesi inattendibili.

Tuttavia, l’esigenza di tutela insita in tale istituto non viene ritenuta sussistente né ravvisabile in via analogica in una situazione, qual è quella sottoposta alla propria attenzione, in cui la condotta processuale della parte - vale a dire la sua scelta di non impugnare il lodo per violazione di regole di diritto relative al merito della controversia- è stata determinata non già con adesione ad un orientamento interpretativo della Corte di cassazione -che infatti al tempo dell’impugnazione del lodo non si era ancora pronunciata in materia- ma da una personale lettura in senso restrittivo delle nuove disposizioni modificative dell’art. 829 c.p.c., introdotte dal d.lgs n. 40 del 2006 quanto ai motivi di impugnabilità del lodo in presenza di convenzioni arbitrali stipulate anteriormente.

La constatazione che il pregiudizio lamentato dalla ricorrente non sia imputabile a una innovativa esegesi interpretativa imprevedibile e repentina rispetto al consolidato orientamento pregresso, rende non pertinente il riferimento alla teoria dell’*“overruling”* che, a suo dire, attiene solo al rapporto tra la parte e la giurisprudenza di legittimità in presenza di stabili approdi interpretativi di questa “eventualmente a Sezioni Unite” in linea con la previsione di cui all’art. 374 c.p.c. (In riferimento a questa affermazione, secondo la quale la sussistenza o meno dell’*“overruling”* va parametrata sulle pronunce di legittimità, non sembrano esservi pronunce precedenti. Tuttavia, già in Cass. 8 agosto 2013, n. 18918, e 18 settembre

2013, n. 21342, (in *Rep. Foro it.*, 2013, voce *Cassazione civile*, nn. 232 e 233), si ritrova l'idea che l'istituto si configuri solo quando venga a mutare un pregresso diritto vivente; e che quest'ultimo sia integrato esclusivamente da pronunce di legittimità è tradizionalmente affermato dalle corti di vertice, italiane. V., ad esempio, Corte cost. 30 aprile 1984, per la quale un'interpretazione assai diffusa tanto nella giurisprudenza di merito quanto in dottrina non è sufficiente a ritenere formato un diritto vivente per la mancanza di precedenti nella giurisprudenza della corte di cassazione).

Esclusa l'operatività dell'“*overruling*”, le Sezioni Unite tengono a sottolineare, di conseguenza, che le pronunce adottate in sede di merito non sono idonee ad integrare un diritto vivente e, quindi, a giustificare un affidamento qualificato, in quanto tale meritevole del rimedio suddetto. La Corte conclude infatti che la propria giurisprudenza rappresenta l'unico veicolo di interpretazione del significato della legge affidabile per la collettività e, di conseguenza, la sola possibile fonte di affidamento tale da rendere scusabile l'errore al sopraggiungere di un *overruling*.

Alla nozione di “causa non imputabile” di cui all'art. 153 c.p.c. è così estraneo l'errore derivante dalla scelta processuale della parte, seppure diretta conseguenza di una difficile interpretazione di norme processuali nuove o di norme comunque di complessa decifrazione, risolvendosi in un errore di diritto che, di regola, non può giustificare la rimessione in termini per evitare o superare la decadenza da un termine processuale e per giustificare impugnazioni tardive.

L'istituto non è pertanto ritenuto invocabile nell'ipotesi in cui il nuovo orientamento di legittimità sia ampliativo di facoltà e poteri processuali che la parte non abbia esercitato per un'erronea interpretazione delle norme processuali in senso autolimitativo, non indotta dalla giurisprudenza di legittimità bensì da quella di merito.

Ebbene, poiché, nel caso dell'art.829, comma terzo c.p.c., sottoposto alla sua attenzione, manca una giurisprudenza di legittimità suscettibile di creare l'apparenza di una regola, l'errore è da imputarsi esclusivamente all'interpretazione autolimitativa del procuratore della parte, come tale inescusabile (ed anzi, confliggente con il dovere di precauzione che incombe sull'avvocato, come sul notaio: v. Cass. 27 novembre 2012, n. 20995, in *Foro it.*, 2013, I, 1586).

La mancanza di una giurisprudenza di legittimità è, viceversa, valorizzata da Cass. 9 maggio 2018, n. 11232, cit., quale possibile elemento concorrente alla scusabilità dell'errore esegetico di parte. In particolare, la prima sezione aveva sottolineato «l'assenza, al momento della proposizione del gravame [...], di una giurisprudenza di legittimità che

chiarisse la portata del d.lgs. n. 142 del 2015, art. 27 e la presenza, invece, di interpretazioni discordi nella giurisprudenza di merito», rinvenendo un parallelo – sebbene non un'identità – con la «giurisprudenza che, in caso di *overruling*, riconosce l'esigenza di tutelare l'affidamento incolpevole della parte sulla regola processuale modificata», poste le «rilevanti analogie che potrebbero giustificare le stesse ragioni di tutela». Sull'ipotesi, peraltro, le Sezioni Unite (Cass. 8 novembre 2018, n. 28575, in *www.dirittoegiustizia.it*, 2018, con nota di CALVETTI, *Diniego di protezione internazionale: l'appello va proposto con ricorso e non con citazione*) non hanno ritenuto di esprimersi, avendo la soluzione infine adottata smentito le premesse su cui tale ricostruzione si basava. In questi precisi termini CAPASSO, *Di overrulings invocati a sproposito e di effetti collaterali del mai debellato sindacato diffuso di costituzionalità*, nota a Cass. Sez. un., 12 febbraio 2019, n. 4135, in *Foro it.*, 2019, I, 1639.

La questione viene così ricondotta ad un problema di responsabilità della parte o piuttosto dell'avvocato della stessa. E, al riguardo, il Supremo Collegio chiarisce che l'avvocato difensore è tenuto ad adempiere all'obbligazione inerente all'esercizio del mandato con la diligenza necessaria in relazione alla natura e all'importanza dell'attività professionale esercitata in concreto ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c.

L'avvocato, lungi dall'essere un mero consulente legale con il compito di pronosticare l'esito della lite e di informare il cliente, o un giudice cui spetti la decisione, ha piuttosto l'obbligo di proporre soluzioni favorevoli agli interessi del proprio cliente anche nelle situazioni che richiedono la soluzione di problemi interpretativi complessi, di attivarsi concretamente nel giudizio con gli strumenti offerti dal diritto processuale, indicando strade interpretative nuove, portando argomenti che facciano dubitare delle soluzioni giurisprudenziali correnti ed anche della giustizia della legge, sollevando eccezioni di incostituzionalità e di contrarietà con il diritto sovranazionale. Non a caso, l'art. 360-*bis*, n. 1, c.p.c., nel prevedere l'inammissibilità del ricorso per cassazione che ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, impone alla Corte di cassazione di valutare se l'esame dei motivi non offra elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa, confermando il ruolo attivo e, diremmo responsabile, dell'avvocato per la più efficace tutela degli interessi del cliente nel processo.

Chiude il cerchio, sempre in capo all'avvocato, il dovere di precauzione che si risolve nel dover adottare la condotta più idonea a salvaguardare gli interessi del cliente. Vale a dire che, nella pluralità dei significati plausibili inclusi nel potenziale semantico del testo legislativo

il legale della parte deve scegliere quello più rigoroso, ovvero il senso che ponga la parte assistita quanto più possibile al riparo da decadenze e preclusioni.

L'esito della complessità dei processi interpretativi è così, secondo le Sezioni Unite, il prodotto della funzione nomopoietica distribuita tra tutti i soggetti dell'ordinamento, primo fra tutti l'avvocato, continuamente alimentata dal dibattito processuale del giudice e tra le parti.

Quanto al rapporto professionale col cliente, la Corte rammenta che la responsabilità dell'avvocato è esclusa nei casi di risoluzione di questioni interpretative di particolare difficoltà o opinabili (art. 2236 c.c.) a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave ma che, non per questo, la parte ha diritto alla rimessione in termini nel compimento di attività precluse o per le quale è decaduta, occorrendo pur sempre, a suo dire, l'esistenza di uno stato di fatto configurabile come causa non imputabile cui la decadenza o la preclusione siano immediatamente riconducibili a norma dell'art. 153, comma 2, c.p.c. Deve così trattarsi solo di un fatto incolpevole che si collochi al di fuori della sua sfera di controllo e che avrebbe, altrimenti, un effetto lesivo del suo diritto di difesa in violazione dell'art. 24 Cost., situazione non configurabile tuttavia nel caso di specie.

BEATRICE FICCARELLI

LA CORTE DI CASSAZIONE TORNA A PRONUNCIARSI SULLA NATURA DEL DECRETO DI NOMINA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Corte di cassazione, Sez. VI, ord. 12 dicembre 2018, n. 32071 (Est. Mercolino)

Con il provvedimento segnalato la Corte di cassazione torna a pronunciarsi sulla natura giuridica del decreto del giudice tutelare di nomina dell'amministratore di sostegno, ai fini della individuazione del giudice competente per il reclamo.

La Corte richiama l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale che, in tema di amministrazione di sostegno, distingue tra i provvedimenti di apertura e di chiusura della procedura, assimilabili, per la loro natura, alle sentenze emesse nei procedimenti di interdizione e di inabilitazione, e quelle riguardanti le modalità di attuazione della tutela e la concreta gestione del patrimonio del beneficiario; limitando, rispetto ai primi, il reclamo alla Corte

d'appello ai sensi dell'art. 720-bis, comma 2, c.p.c. avendo detti provvedimenti natura *decisoria* in quanto incidenti su diritti soggettivi "naturalissimi" (artt. 32 e 19 Cost.); e riconoscendo invece ai secondi – sempre modificabili e revocabili in base ad una rinnovata valutazione degli elementi acquisiti – carattere *gestorio*, consentendone pertanto l'inquadramento negli artt. 374 e ss. c.p.c., richiamati dall'art. 411 c.c., con la conseguente proponibilità del reclamo dinanzi al tribunale in composizione collegiale ai sensi dell'art. 739 c.p.c. (v. tra le altre Cass., sez. I, 28 settembre 2017, n. 22693, in *www.dirittoegiustizia.it*; Cass., sez. I, 16 febbraio 2016, n. 2985). Alla seconda categoria di provvedimenti devono ricondursi, prosegue la Corte, anche quelli di designazione, revoca e sostituzione dell'amministratore, non ravvisandosi al riguardo una incidenza sui diritti soggettivi personalissimi, ma volti esclusivamente ad individuare il soggetto cui è demandata in concreto la cura della sua persona e dei suoi interessi (sul reclamo avverso i provvedimenti del giudice tutelare, v. DANOVI, *Sulla competenza per il reclamo avverso i provvedimenti del giudice tutelare*, in *Dir. fam.*, 2006, 1076 e GIORGETTI, *Decreti del giudice tutelare e competenza sul reclamo*, in *Fam. dir.*, 2003, 48 ss.).

Nel caso concreto, la Corte di legittimità osserva che le doglianze proposte con il reclamo non hanno ad oggetto l'apertura dell'amministrazione di sostegno, la cui necessità è stata riconosciuta dalle stesse reclamanti, bensì l'individuazione della persona incaricata di coadiuvare la beneficiaria nella cura della propria persona e nella gestione dei propri interessi, contestando la scelta di un soggetto estraneo al nucleo familiare. Secondo i giudici di legittimità, non può dunque condividersi l'affermazione del Tribunale di Brescia adito per il reclamo, secondo cui il reclamo stesso avrebbe dovuto essere proposto dinanzi alla Corte d'appello ai sensi dell'art. 720-bis c.p.c., in virtù del carattere decisorio del provvedimento impugnato, che, in quanto avente ad oggetto la designazione dell'amministratore di sostegno, doveva considerarsi incidente sul diritto dell'incapace di esprimere la sua volontà in ordine alla persona che in sua vece avrebbe potuto compiere gli atti contemplati nel decreto.

La circostanza che, nella scelta della persona da nominare, il giudice tutelare sia tenuto in linea di principio ad attenersi alle indicazioni fornite dal beneficiario, potendosene discostare esclusivamente in presenza di gravi motivi, non consente di ritenere che tale inosservanza comporti una modificazione della natura del provvedimento di nomina, bensì unicamente una differente valutazione dell'interesse del beneficiario, rimessa alla discrezionalità del giudice tutelare, con il solo limite di un adeguato onere motivazionale.

A tal riguardo non assumerebbe alcun rilievo la circostanza che tale individuazione abbia luogo contestualmente all'apertura del procedimento, dovendosi il tal caso distinguere in ordine alle ragioni che giustificano il riconoscimento della tutela e alla scelta delle modalità di attuazione della stessa., assoggettate da differenti regimi.

La Corte pertanto, in linea con l'orientamento oramai consolidato, conclude riconoscendo in capo al tribunale, in composizione collegiale, la competenza a decidere sul reclamo proposto avverso il provvedimento di designazione dell'amministratore di sostegno.

BEATRICE FICCARELLI

**LA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO
SULLE CONTROVERSIE CONCERNENTI
L'INDENNIZZO DOVUTO PER LA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL
NO CREDITOR WORSE OFF**

Tribunale di Mantova, 30 aprile 2019 (Est. Bernardi)

La sentenza in commento arricchisce il numero di decisioni rese ad esito di azioni promosse da azionisti o creditori delle quattro banche locali – Banca delle Marche, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Ferrara e Cassa di Risparmio di Chieti – poste in risoluzione a seguito dell'introduzione del D.Lgs. n. 180/2015, che ha dato attuazione nel nostro ordinamento alla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 sul risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento.

Il D.Lgs. n. 180/2015 ha, infatti, subito trovato applicazione nella gestione del dissesto delle citate quattro banche locali, già in precedenza sottoposte ad amministrazione straordinaria.

Accertata la sussistenza dei presupposti necessari per l'apertura della procedura (situazione di dissesto; assenza di misure alternative per il superamento di tale situazione; interesse pubblico), le quattro banche locali sono state contestualmente sottoposte alla procedura di risoluzione, prevista dal D.Lgs. n. 180/15, la quale ha comportato per ciascuna di esse: in primo luogo, la riduzione integrale delle riserve patrimoniale e delle azioni, nonché del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, al fine di coprire una parte delle perdite; in secondo luogo, la cessione dell'azienda bancaria (ad esclusione dei subordinati non computabili) a un ente-ponte appositamente costituito e la successiva cessione dei crediti in